



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00936/2021

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2021, presentato, in data 12 aprile 2021, dalla ASCD Verbania contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il sig. Giovanni Russo avverso la decisione n. 25/TFN-SVE del 12 marzo 2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente, ha confermato la decisione resa dalla Commissione Accordi Economici n. 12bis/2020-21, di cui al C.U. n. 181 del 27 gennaio 2021, che aveva dichiarato la ASCD Verbania debitrice della somma di € 4.200,00, in favore del sig. Russo Giovanni, ex calciatore tesserato per la medesima società, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25 settembre 2020, con riferimento al campionato Nazionale LND, stagione 2019/2020.

Dichiara inammissibile e, comunque, infondato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, a favore del resistente sig. Giovanni Russo e compensate nei confronti della FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE  
F.to Cristina Mazzamauro

Depositato in Roma, in data 12 luglio 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face